



ORDINANZA N. 10 /2020

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che, all'esito del sopralluogo tecnico, finalizzato a constatare l'attuale stato dei luoghi dei beni d.m. ubicati nel compendio ex Cirio – corpo "A", in località Vigliena del porto di Napoli, con nota interna, acquisita al prot. n. 664 del 10.01.2020, è stato comunicato che lo stabile (corpo A) in argomento versa in pessime condizioni ovvero è inserito in un contesto di precarietà generale dell'intero edificio che presenta le facciate esterne completamente dissestate;

ATTESO che, nella nota tecnica da ultimo citata è stato altresì evidenziato un grave pericolo di crollo di intonaci, calcinacci, grondaie e finestre e che pertanto lo stabile è da considerarsi inagibile;

VISTA la nota prot. n. 863 del 14.01.2019, con la quale l'Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo di questa AdSP, ha chiesto, tra l'altro, l'interdizione dell'area *de qua*, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza in detto sito;

RITENUTO, pertanto, necessario, ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, procedere all'interdizione delle aree e dei beni d.m. oggetto della presente ordinanza;

VISTI gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;



ORDINA

Art .1

Ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, l'edificio denominato ex Cirio – corpo A -", ubicato in località Vigliena del porto di Napoli nonché l'area antistante la facciata principale del medesimo immobile, per una profondità di 10 metri a partire dal muro di confine, sono interdetti fino a termine esigenza, il tutto meglio rappresentato nella piantina allegata al presente atto per farne parte integrante.

E' vietato l'accesso, il transito, la fermata e la sosta di persone/veicoli, l'effettuazione di qualsiasi attività, all'infuori delle eventuali attività di ripristino delle condizioni di sicurezza del sito in questione.

Art.2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Art.3


I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose derivanti da qualsiasi attività posta in essere nell'area interdetta, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e delle norme del Codice della Strada, se applicabili.

Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Napoli, li 05.02.2020

IL PRESIDENTE
Dr Pietro ~~S~~PIRITO



CA.MA.GA

EX CIRIO
CORPO A

AREA DA INTERDIRE

VIA